

TAX ALERT – COVID-19

Nei giorni scorsi è emerso il desiderio da parte di molti – sia persone fisiche sia persone giuridiche – di effettuare donazioni a enti che operano in prima fila nella assistenza alle persone affette da COVID-19 o ad enti di ricerca impegnati in attività di ricerca finalizzate a debellare tale virus.

Ad oggi i benefici fiscali connessi alle erogazioni liberali non sono regolati da un unico corpo normativo e, pertanto, il quadro legislativo appare talvolta complesso, attese le differenti qualificazioni dei soggetti erogatori (persona fisica vs. persona giuridica) e dei beneficiari.

Il presente documento contiene una rassegna delle agevolazioni fiscali attualmente offerte dal nostro ordinamento in materia di erogazioni liberali al settore sanitario e della ricerca. Tuttavia, nel prossimo futuro la materia potrebbe essere oggetto di specifici interventi con la legislazione emergenziale in corso di emanazione.

1. AGEVOLAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

1.1. Per le erogazioni liberali delle persone fisiche la principale agevolazione è prevista dall'articolo 10, comma 1, lett. l-quater del TUIR.¹ Tale norma, come interpretata dall'Agenzia delle Entrate, dispone l'integrale deducibilità dall'imponibile IRPEF delle liberalità effettuate a favore di:

- (i) Aziende Ospedaliero-Universitarie² e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici, sia privati ("IRCCS")³;

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

² Cfr. Risoluzione 7 luglio 2010, n. 68/E; Risoluzione 19 agosto 2011, n. 87/E; Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate. Per consultare l'elenco delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie si rimanda al sito internet del Ministero della Salute: <http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=68>.

³ Per consultare gli enti (pubblici e privati) a cui attualmente è riconosciuta la qualifica di IRCCS si veda l'Elenco IRCCS presente sul sito internet del Ministero della Salute e consultabile al seguente link

- (ii) Enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca privati vigilati dal MIUR, ivi compreso l'Istituto Superiore di Sanità ("ISS").

Pertanto, le erogazioni liberali a favore di Aziende Ospedaliere che non siano anche Universitarie e che non si qualificano come IRCCS non danno diritto ad alcuna deduzione ai sensi della richiamata disposizione.

1.2. Per le erogazioni liberali a favore di ONLUS⁴, nonché per le Organizzazioni di Volontariato ("ODV")⁵, attive nei summenzionati settori sono previste due ulteriori agevolazioni (non cumulabili tra loro) recate dall'articolo 83 del Codice del Terzo Settore⁶:

- (i) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS possono fruire di una detrazione dall'IRPEF pari al 30% del relativo ammontare (incrementata al 35% se il beneficiario delle stesse è una ODV), per un importo complessivo non superiore a € 30.000 in ciascun periodo di imposta;⁷
- (ii) in alternativa alla detrazione di cui al punto (i), le erogazioni liberali a favore di ONLUS e ODV danno diritto ad una deduzione dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, nei limiti del 10% dello stesso⁸.

1.3. Infine, l'articolo 14 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 prevede che le liberalità effettuate da persone fisiche in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10% di tale reddito e, comunque, nella misura massima di € 70.000 annui.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=794&area=Ricerca%20sanitaria&menu=ssn&tab=2.

⁴ Per consultare l'elenco degli enti a cui è attribuita la qualifica di ONLUS si rimanda al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, consultabile al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze>.

⁵ Tra le ODV rientrano, *inter alia*, le ODV di protezione civile.

⁶ Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Si osserva che, sebbene il Codice del Terzo settore non sia ancora interamente efficace, la citata disposizione, per espressa previsione dell'articolo 104, comma 1 del Codice del Terzo Settore, è applicabile in favore delle ONLUS e delle ODV già a partire dal 2018.

⁷ Effettuando una erogazione liberale di € 10.000 ad una ONLUS, quindi, è possibile fruire di una detrazione di imposta pari a € 3.000. Ove l'erogazione liberale fosse pari a € 200.000, la detrazione sarebbe comunque limitata all'importo massimo di € 30.000.

⁸ Pertanto, se il reddito complessivo è pari a € 200.000, una erogazione liberale di € 10.000 a favore di una ONLUS dà diritto ad una deduzione di pari ammontare dal reddito complessivo, alla quale corrisponde un risparmio di imposta di € 4.300 (al quale si aggiungono i risparmi di imposta relativi alle addizionali regionali e comunali). Ove l'erogazione liberale fosse pari a € 200.000 ed il reddito complessivo fosse pari o superiore a € 2.000.000, il risparmio di imposta sarebbe pari a € 86.000 (al netto degli ulteriori risparmi di imposta relativi alle addizionali regionali e comunali).

1.4. Ai fini di fruire delle agevolazioni summenzionate, l'erogazione liberale deve essere effettuata mediante modalità di pagamento "tracciabili", ad esempio, tramite versamenti bancari o postali, ovvero utilizzando carte di credito, carte di debito e carte prepagate. Devono essere, pertanto, evitati pagamenti in contanti.⁹ Deve essere, inoltre, conservata la ricevuta del versamento bancario o postale, ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, l'estratto conto della società emittente i mezzi di pagamento. La documentazione deve dare evidenza del carattere liberale dell'erogazione.¹⁰

2. AGEVOLAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE GIURIDICHE

2.1. Con riferimento ai soggetti passivi dell'IRES, l'articolo 100, comma 2 lett. a) del TUIR riconosce la deducibilità dall'imponibile, per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato, delle erogazioni liberali effettuate in favore di persone giuridiche che, *inter alia*, perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica e di assistenza sociale e sanitaria.¹¹

2.2. L'articolo 1, comma 353 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede, inoltre, la deducibilità integrale dal reddito complessivo delle erogazioni liberali effettuate a favore di università, fondazioni universitarie e di istituzioni universitarie pubbliche, di enti di ricerca - inclusi gli IRCCS - pubblici e privati (vigilati dal MIUR), ivi compreso l'ISS, nonché di talune fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

2.3. Ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del Codice del Terzo Settore, le persone giuridiche possono dedurre le erogazioni liberali effettuate a favore di ONLUS e di ODV dal proprio reddito complessivo, nei limiti del 10% dello stesso.

⁹ Cfr. Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate,

¹⁰ È quindi consigliabile evidenziare nella causale del versamento il carattere liberale dello stesso.

¹¹ Dalla lettura combinata dell'articolo 100, comma 2, lett. a), e dell'articolo 10, comma 1, lett. l-*quater*, del TUIR emerge che l'ambito di applicazione della prima disciplina è più ampio rispetto a quello della seconda. L'articolo 100, comma 2, lett. a) del TUIR appare, infatti, applicabile alle erogazioni liberali effettuate a favore di qualsiasi azienda ospedaliera.

2.4. Infine, l'articolo 14 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 prevede la deducibilità, nel limite del 10% del reddito complessivo e nella misura massima di € 70.000 annui, delle liberalità effettuate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

3. TAVOLA DI SINTESI

In ragione del frastagliato panorama normativo, al fine di determinare il beneficio fiscale del soggetto che ponga in essere una erogazione liberale a favore di enti coinvolti nella cura e ricerca connessa al COVID-19 è necessario effettuare una attenta analisi della specifica fattispecie.

Ai fini di chiarezza espositiva, si riporta di seguito una tabella di sintesi delle agevolazioni passate in rassegna, restando a disposizione per fornire gli opportuni chiarimenti del caso.

Eroganti	Beneficiari	Misura e tipologia dell'agevolazione
Persone fisiche	Aziende Ospedaliero-Universitarie Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Enti di ricerca	Deducibilità integrale dal reddito complessivo
Persone fisiche	ONLUS Organizzazioni di volontariato	- Detrazione dall'IRPEF del 30% (35% per le Organizzazioni di volontariato) dell'erogazione, fino ad un massimo di € 30.000 ; oppure - Deducibilità dal reddito complessivo, nel limite del 10% di tale reddito
Persone fisiche	Fondazioni e associazioni con finalità di ricerca	Deducibilità dal reddito complessivo, nel limite del 10% di tale reddito e nella misura massima di € 70.000
Soggetti passivi IRES	Aziende Ospedaliere Enti di ricerca	Deducibilità dal reddito complessivo, nel limite del 2% di tale reddito
Soggetti passivi IRES	Enti di ricerca	Deducibilità integrale dal reddito complessivo
Soggetti passivi IRES	ONLUS Organizzazioni di volontariato	Deducibilità dal reddito complessivo, nel limite del 10% di tale reddito
Soggetti passivi IRES	Fondazioni e associazioni con finalità di ricerca	Deducibilità dal reddito complessivo, nel limite del 10% di tale reddito e nella misura massima di € 70.000